



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 82 del 24/03/2021 – 30/04/2021 Udienza pubblica del 23/03/2021
Massima: 1	Titolo Imposte e tasse - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Determinazione dell'entità del tributo applicabile ai rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica - Prevista applicazione differenziata del tributo in ragione della provenienza dei rifiuti regionali ed extraregionali ammessi allo smaltimento in discarica - Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 31 del 2007 - Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui sostituisce la Tabella di cui all'Allegato A della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), limitatamente: a) alle parole «prodotti in Regione» della voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione»; b) all'intera voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione», compreso l'importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata. La questione promossa, in riferimento all'art.120, primo comma, della Costituzione, ha per oggetto l'introduzione della c.d ecotassa, tributo ambientale, avente lo scopo di discriminare i conferimenti in discarica di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione, al fine di scoraggiare il sovra-conferimento di rifiuti anche extra regionali, in siti già limitati per spazi esigui e vincoli idrogeologici.



	Tale norma non è riconducibile ad una legittima attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità, essendo piuttosto volta a sottrarre la Regione alle implicazioni, anche in termini di solidarietà, connesse alla necessità di garantire una rete adeguata ed integrata per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. La discriminazione in base al criterio della provenienza dei rifiuti, introduce - di fatto un “dazio all'importazione”, ovvero un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci tra Regioni. Restano assorbite le ulteriori censure promosse in riferimento agli artt.3, 41 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 10 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13/07/2020, n. 8. Parametri costituzionali Art.120, primo comma, della Costituzione Altri parametri e norme interposte Artt.182 e 182-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice Ambiente); Decreto legislativo 3 dicembre 2010 n.205.
Massima: 2	Titolo Imposte e tasse - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - 2020/2022 - Determinazione dell'entità del tributo applicabile ai rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica - Prevista applicazione differenziata del tributo in ragione della provenienza dei rifiuti regionali ed extraregionali ammessi allo smaltimento in discarica - Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 31 del 2007 – Carente motivazione – Inammissibilità della questione. Testo E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020 promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto deficitaria di adeguato impianto argomentativo.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 10 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13/07/2020, n. 8. Parametri costituzionali Art.97 della Costituzione.



Massima: 3	Titolo Imposte e tasse - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Determinazione dell'entità del tributo applicabile ai rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica - Prevista applicazione differenziata del tributo in ragione della provenienza dei rifiuti regionali ed extraregionali ammessi allo smaltimento in discarica - Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 31 del 2007 - Cessata materia del contendere. Testo E' dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali», promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettere e) ed s), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta). Nelle more del giudizio, la citata disposizione è stata sostituita dall'art. 10 della legge della Regione Valle d'Aosta n.8 del 2020, con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 2021, della Tabella di cui all'Allegato A alla legge della Regione Valle d'Aosta n.31 del 2007. La mancata applicazione medio tempore della disposizione censurata e la modifica normativa, intervenuta nel corso del giudizio, determinano la cessazione della materia del contendere.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 38, comma 2°, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11/02/2020, n.1; Parametri costituzionali Artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettere e) ed s), 119, secondo comma e 120 della Costituzione; Artt. 2 e 3 dello Statuto speciale Valle D'aosta.

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it